

3	356	10/08/2023	0,00	T3F23L000356000YG
			328,00	<i>codice identificativo</i>
				<i>per eventuali adempimenti successivi</i>
			0,00	

328,00

EURO	328,00	TOT. SOGG.: 1	TOT. NEG.: 1
------	--------	---------------	--------------

T3F

CAV CENTRO DI AIUTO ALLA VITA ALTO CHIASCIO ODV

VERBALE DI ASSEMBLEA DEL 04 AGOSTO 04 AGOSTO 2023

Oggi venerdì quattro agosto duemilaventitre alle ore ventuno presso la sede sociale di via Ubaldini si è riunita l'Assemblea dei soci della CAV Centro di Aiuto alla Vita Alto Chiascio ODV per deliberare in merito al seguente ordine del giorno:

- Modifiche statuto ai fini iscrizione RUNTS.

Sono presenti Irene Ottavi, socia e Presidente del Consiglio Direttivo, Norberto Quadraroli socio e Vicepresidente del Consiglio Direttivo, Luciana Meneghello, socio e Consigliere del Consiglio Direttivo, Paola Cicala, socio e Consigliere del Consiglio Direttivo, Matteo Carletti socio, Tiziana Calvelli socia, Valentina Bellomaria socia, Sara Moschetti Castellani socia, Annalisa Nardelli socia, Laura Ferranti socia, Sara Ferranti socia, Ida Teodori socia, Gabriella Gaggiotti socia, Anna Maria Pierotti socia, Eleonora Luzi socia, Maria Pia Nitti socia, Francesca Uccellani socia, Mauro Pierucci socio. E' presente per delega al Signor Mauro Pierucci, la Signora Giorgi Elisabetta.

Il Presidente, Signora Irene Ottavi, dichiara la seduta validamente costituita, dato che sono presenti il 75% dei soci e tutti i membri del Consiglio Direttivo, e chiama a fungere da segretaria la Signora Paola Cicala che accetta.

Il Presidente prende la parola e introduce il primo punto posto all'ordine del giorno e mette al corrente gli altri membri del fatto che in data 10/07/2023 tramite pec è arrivata la comunicazione da parte della Regione Umbria in riferimento alla nostra istanza di iscrizione al RUNTS. Con tale comunicazione l'Ente preposto al controllo richiede che siano apportate delle modifiche/integrazioni al nostro statuto.

La prima integrazione da fare riguarda l'articolo n.3 all'interno del quale non viene fatta menzione dei destinatari delle attività di interesse generale svolte dall'associazione, per cui il contenuto del nuovo articolo sarà:

ARTICOLO 3: Scopo – finalità – attività:

L'associazione opera per un generale rinnovamento della società e considera a tal fine il diritto alla vita come prima espressione della dignità umana, garanzia di una corretta definizione e promozione della libertà, del diritto, della democrazia e della pace. L'Associazione tiene in particolare considerazione la dignità di ogni essere umano dal concepimento sino alla morte naturale, fondamento di ogni altro diritto dell'uomo e della sua crescita e del suo sviluppo nell'ambito di una famiglia intesa ai sensi dell'art.29 della Costituzione italiana. In tale contesto l'Associazione si propone di difendere la vita di ogni essere umano senza eccezione, dal concepimento fino alla morte naturale, e promuove l'affermazione di una cultura aperta al riconoscimento, all'accoglienza e alla protezione di ogni essere umano in qualsiasi fase del suo sviluppo e in qualsiasi condizione esso si trovi.

Sono compiti specifici dell'Associazione la tutela e la promozione della vita umana, con particolare riferimento a quelle fasi in cui il diritto all'esistenza e l'uguale dignità degli esseri umani sono negati o posti in forse dal costume o dalle leggi, e per questo si oppone ad ogni provvedimento che legittimi pratiche abortive, eutanasiche e di manipolazione oppressive della vita umana.

Tutte le attività svolte sono rivolte a favore dei terzi, siano essi soci o no della nostra associazione. L'associazione si propone inoltre di:

- attivare iniziative di carattere culturale ed editoriale volte a promuovere la cultura di accoglienza della vita, attività formative e quant'altro possa servire allo scopo;
- promuovere la creazione di strutture di accoglienza di donne con problematiche connesse alla gravidanza, alla maternità o vittime di violenza;
- promuovere l'istituzione di strutture di accoglienza per bambini al fine di favorire l'inserimento lavorativo delle madri;
- diffondere e promuovere la conoscenza della fertilità e la procreazione responsabile attraverso la regolazione naturale della fertilità, anche in collaborazione con le associazioni

- e gli enti dedicati, nella prospettiva della tutela della dignità e della salute della donna e della coppia e quale risposta alla mentalità contraccettiva dominante;
- sostenere psicologicamente e moralmente donne che vivono una situazione di sofferenza a seguito di un aborto;
 - operare per contrastare con azioni positive e di promozione della cultura della vita, qualunque pratica lesiva della vita e della dignità umana, specialmente nei momenti più emblematici dell'esistenza quale la vita prima della nascita o sofferente e terminale.

Pertanto, l'Associazione svolge prevalentemente in favore di terzi, ed in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale, anche in conformità a quanto disposto dall'art.5 del D.Lgs. n. 117/2017:

1. educazione, istruzione e formazione per la conoscenza e il rispetto dei diritti dell'uomo dal concepimento alla morte naturale;
2. formazione universitaria e post-universitaria e formazione scolastica ed extra-scolastica finalizzata alla comprensione dei valori promossi dall'Associazione;
3. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura della vita e della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
4. accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti, con particolare attenzione alle donne in stato di gravidanza e ai loro figli;
5. promozione della cultura della pace tra i popoli e della non violenza, in quanto fondata sul rispetto della uguale dignità di ogni persona umana;
6. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, con particolare attenzione ai diritti della gestante, della madre, del concepito e della persona malata e disabile, nonché delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;
7. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata, per le attività relative alle finalità dell'Associazione;
8. interventi e servizi sociali (di cui ai commi 1 e 2, art. 1 della L. n. 328/2000 e successive modificazioni) ed interventi, servizi e prestazioni (di cui alla L. n. 104/1992 e alla L. n. 112/2016 e successive modificazioni), con particolare riguardo alla tutela della maternità, alla lotta contro la discriminazione e la violenza – psicologica, fisica, sessuale, economica e di altra natura - verso la donna, il concepito, il minore ed ogni altra persona bisognosa di accoglienza. In riferimento al sostegno della maternità, l'Associazione si propone i seguenti specifici interventi: consulenza di carattere medico, clinico specialistico, psicologico, legale e morale, particolarmente nei casi di maternità difficili; ospitalità alle gestanti in difficoltà e donne con figli a carico presso famiglie e case famiglia o gruppi appartamento, laddove la gravidanza e il post-partum possano trascorrere in condizioni di sicurezza e di serenità; aiuto domestico nei casi di necessità; assistenza tempestiva e qualificata ai bambini (specialmente se portatori di handicap) nella fase prenatale, natale e post- natale; azione di sensibilizzazione e responsabilizzazione della famiglia al fine di evitare che il peso della maternità difficile ricada esclusivamente sulla donna, restituendole così la libertà di non abortire; contatti con enti di assistenza pubblica e privata; ogni altro intervento ritenuto utile e idoneo allo scopo;
9. prestazioni socio-sanitarie (di cui al D.P.C.M. 14 febbraio 2001 e successive modificazioni);
10. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti (di cui alla L. n. 166/2016 e successive modificazioni) o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate, anche attraverso la ricerca di lavoro e alloggio;

L'Associazione potrà avvalersi anche:

- dell'opera di esperti e consulenti, ad esempio assistenti sociali, ostetriche, medici, psicologi, sociologi, avvocati;
- delle strutture sanitarie pubbliche e private (ad esempio consultori, laboratori per esami diagnostici e ricerche strumentali, istituti di ricovero e cura, hospice);
- della collaborazione con enti ed istituzioni pubbliche e private aventi finalità analoghe o interesse ai problemi della vita umana, operanti nel territorio nazionale;
- degli Enti del terzo settore e dell'opera di quanti, in vario modo, si saranno dichiarati disposti ed abbiano assunto specifico impegno morale di prestazione di servizio libero e gratuito per il conseguimento dei fini associativi.

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, come consentito dall'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri ed i limiti definiti dalla legge. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'Associazione può compiere, inoltre, ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente e comunque purché strumentale agli scopi dell'Associazione stessa, in conformità alla normativa in vigore in materia di enti non commerciali ed in particolare in conformità a quanto disposto dal citato D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117: il tutto in via secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, come consentito dall'art. 7 del D.Lgs. n. 117/2017 – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Il secondo punto dello statuto da modificare è contenuto nell'articolo n.2 nella parte che riguarda il patrimonio. La Regione ritiene che non si è adeguatamente specificato sia da cosa è costituito il patrimonio e sia come viene utilizzato. Su proposta del Presidente e facendo riferimento soprattutto all'art.8 comma 1 del Codice del Terzo Settore, il nuovo art.2 sarà il seguente:

ARTICOLO 2: Divieto di scopo di lucro-Risorse-Patrimonio

L'Associazione svolge le attività di cui all'articolo 3 per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati o delle persone aderenti agli enti associati, e ricorrendo al lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività, che non devono essere associati, non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, neppure dal beneficiario dell'attività volontaristica. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione, nelle modalità e limiti previsti dall'art. 17, commi 3 e 4, D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore). Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario. Ogni associato che presta attività di volontariato sarà assicurato contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è associato o tramite la quale svolge la propria attività volontaria, salvo le deroghe di cui al comma 7 dell'art. 17 D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, agli associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate e' utilizzato per lo svolgimento dell'attività' statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità' civiche, solidaristiche e di utilità' sociale.

Infine l'ultimo punto da modificare è relativo all'art.10 dello statuto. E' stato richiesto di rimuovere la parte che riguarda la cooptazione cioè la possibilità in caso di dimissioni o recesso di un solo consigliere, di rieleggerlo senza passare per l'assemblea. Alla luce della nota del Ministero del Lavoro n.18244 del 30/11/2021, questa modalità non è ammessa all'interno degli enti iscritti al RUNTS dato che si ritiene sia contraria al principio di democraticità su cui la riforma e il RUNTS si basano. Per questo il Presidente propone la nuova stesura dell'art.10:

ARTICOLO 10: Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è composto dai membri eletti dall'Assemblea in un numero compreso tra un minimo di tre consiglieri e un massimo di nove, nel numero deciso dall'Assemblea che li elegge.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dalle ODV o enti associati: si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

All'interno del Consiglio vengono eletti il Presidente e il Vice Presidente; il Consiglio può inoltre delegare particolari attribuzioni, o il compimento di atti particolari specificamente determinati, ad uno o più Consiglieri, ovvero può nominare tra gli associati dei delegati di zona e incaricati per specifici rami di attività.

Se viene meno la maggioranza dei componenti si procede senza ritardo all'elezione di un nuovo Consiglio direttivo. Il Presidente non può superare il limite dei tre mandati consecutivi.

Il Consiglio viene convocato dal Presidente tutte le volte che ve ne sia necessità o su richiesta di almeno la metà dei componenti; è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti, senza possibilità di delega; in caso di parità prevale il voto del Presidente. L'eventuale convocazione di soggetti esterni all'Assemblea e/o al Consiglio direttivo, viene stabilita dal Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo si riunisce anche in luogo diverso dalla sede sociale, ma comunque in Italia.

Il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, convoca il Consiglio ogni qualvolta lo giudichi opportuno, oppure quando almeno la metà dei suoi membri ne faccia richiesta per iscritto con specifica indicazione degli argomenti da portare all'ordine del giorno.

La convocazione del Consiglio deve essere effettuata a mezzo di lettera raccomandata a.r. indirizzata al domicilio dei consiglieri, ovvero a mezzo posta elettronica o fax o con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione, inviati almeno otto giorni prima di quello fissato per la seduta e contenenti l'indicazione degli argomenti da trattare.

Tuttavia, in caso di urgenza, le convocazioni possono essere effettuate anche con posta elettronica o fax, con un giorno di anticipo rispetto a quello fissato per l'adunanza.

In mancanza di formale convocazione il Consiglio decide validamente quando sono presenti tutti gli Consiglieri e i componenti dell'eventuale organo di controllo.

Delle riunioni è fatta verbalizzazione da conservare agli atti.

Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, senza limitazioni che non derivino da norme di Legge o dal presente Statuto o da espressa deliberazione dell'Assemblea.

Ha quindi facoltà di compiere tutto quanto ritenuto opportuno o necessario per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione e, in particolare:

- a. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b. provvede agli adempimenti previsti dal Codice del Terzo Settore ed in particolare: redige il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa e l'eventuale bilancio sociale - nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge - da presentare all'approvazione dell'Assemblea; cura la tenuta del registro dei volontari, di cui all'art. 17 D.Lgs. n. 117/2017, nonché delle scritture contabili e dei libri associativi, previsti in rapporto alle caratteristiche quantitativo-dimensionali dell'Associazione dagli artt. 13, 14, 15 e 87 del D.Lgs. n. 117/2017; provvede agli specifici obblighi di iscrizione, annotazione, pubblicazione, deposito e quant'altro presso i Registri;
- c. delibera la stipulazione di atti e contratti inerenti l'attività associativa;
- d. delibera l'ammissione e l'esclusione degli associati, prende atto dei recessi, delle decadenze e delle morti intervenute, provvede pertanto alla tenuta e all'aggiornamento del libro degli associati;
- e. stabilisce l'importo delle quote annue di associazione;
- f. compie tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione nel rispetto delle competenze dell'Assemblea;
- g. organizza l'eventuale articolazione dell'attività associativa, anche in relazione a quella della Federazione regionale e vigila sul buon funzionamento e coordinamento dell'Associazione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Dopo una breve discussione l'assemblea all'unanimità

delibera

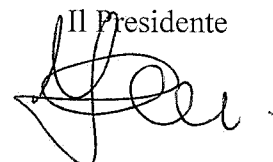
- di approvare i tre nuovi articoli dello Statuto così come è stato modificato;
- di delegare il Presidente affinché proceda ad espletare tutti gli adempimenti di legge necessari;
- di allegare al verbale il nuovo statuto approvato, nominandolo "Allegato A".

Non essendoci altro da deliberare la seduta è tolta alle ore undici dopo la stesura e la firma del presente verbale.

Il Segretario



Il Presidente



STATUTO
CAV CENTRO AIUTO ALLA VITA ALTO CHIASCIO ODV

ARTICOLO 1

Denominazione – Normativa di riferimento – Sede – Durata – Ambito territoriale

È costituita l'associazione denominata: "CAV Centro Aiuto alla Vita Alto Chiascio ODV", da qui in avanti nominata "Associazione", che aderisce con vincolo federativo al "Movimento per la Vita Italiano – Federazione dei Movimenti per la vita e dei centri di aiuto alla vita d'Italia" (MpVI) e alla sua articolazione regionale.

L'ordinamento e l'organizzazione dell'Associazione sono regolati dal presente Statuto, in conformità al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modificazioni e, per quanto ivi non previsto, dal Titolo II, Libro I, del Codice Civile.

L'Associazione, che ha sede legale nel Comune di Gubbio, Via Ubaldini, c/o complesso San Filippo, potrà istituire, su delibera del Consiglio Direttivo, uffici e sedi operative altrove nell'ambito del territorio provinciale.

Il trasferimento della sede su decisione del Consiglio Direttivo all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto.

L'Associazione ha durata illimitata e opera nell'ambito territoriale della Provincia di Perugia, con particolare riferimento all'ambito territoriale dell'Alto Chiascio.

ARTICOLO 2

Divieto di scopo di lucro – Risorse - Patrimonio

L'Associazione svolge le attività di cui all'articolo 3 per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati o delle persone aderenti agli enti associati, e ricorrendo al lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività, che non devono essere associati, non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, neppure dal beneficiario dell'attività volontaristica. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione, nelle modalità e limiti previsti dall'art. 17, commi 3 e 4, D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore). Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario. Ogni associato che presta attività di volontariato sarà assicurato contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è associato o tramite la quale svolge la propria attività volontaria, salvo le deroghe di cui al comma 7 dell'art. 17 D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, agli associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate e' utilizzato per lo svolgimento dell'attività' statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità' civiche, solidaristiche e di utilità' sociale.

ARTICOLO 3

Scopo – Finalità – Attività

L'Associazione opera per un generale rinnovamento della società e considera a tal fine il diritto alla vita come prima espressione della dignità umana, garanzia di una corretta definizione e promozione della libertà, del diritto, della democrazia e della pace. L'Associazione tiene in particolare considerazione la dignità di ogni essere umano dal concepimento sino alla morte naturale, fondamento di ogni altro diritto dell'uomo e della sua crescita e del suo sviluppo nell'ambito di una famiglia intesa ai sensi dell'art. 29 della Costituzione italiana.

In tale contesto l'Associazione si propone di difendere la vita di ogni essere umano senza eccezione, dal concepimento fino alla morte naturale, e promuove l'affermazione di una cultura aperta al riconoscimento, all'accoglienza e alla protezione di ogni essere umano in qualsiasi fase del suo sviluppo e in qualsiasi condizione esso si trovi.



Sono compiti specifici dell'Associazione la tutela e la promozione della vita umana, con particolare riferimento a quelle fasi in cui il diritto all'esistenza e l'uguale dignità degli esseri umani sono negati o posti in forse dal costume o dalle leggi, e per questo si oppone ad ogni provvedimento che legittimi pratiche abortive, eutanasiche e di manipolazione soppressive della vita umana.

L'Associazione si propone inoltre di:

- attivare iniziative di carattere culturale ed editoriale volte a promuovere la cultura di accoglienza della vita, attività formative e quant'altro possa servire allo scopo;
- promuovere la creazione di strutture di accoglienza di donne con problematiche connesse alla gravidanza, alla maternità o vittime di violenza;
- promuovere l'istituzione di strutture di accoglienza per bambini al fine di favorire l'inserimento lavorativo delle madri;
- diffondere e promuovere la conoscenza della fertilità e la procreazione responsabile attraverso la regolazione naturale della fertilità, anche in collaborazione con le associazioni e gli enti dedicati, nella prospettiva della tutela della dignità e della salute della donna e della coppia e quale risposta alla mentalità contraccettiva dominante;
- sostenere psicologicamente e moralmente donne che vivono una situazione di sofferenza a seguito di un aborto;
- operare per contrastare con azioni positive e di promozione della cultura della vita, qualunque pratica lesiva della vita e della dignità umana, specialmente nei momenti più emblematici dell'esistenza quale la vita prima della nascita o sofferente e terminale.

Pertanto, l'Associazione svolge prevalentemente in favore di terzi, ed in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale, anche in conformità a quanto disposto dall'art.5 del D.Lgs. n. 117/2017:

1. educazione, istruzione e formazione per la conoscenza e il rispetto dei diritti dell'uomo dal concepimento alla morte naturale;
2. formazione universitaria e post-universitaria e formazione scolastica ed extra-scolastica finalizzata alla comprensione dei valori promossi dall'Associazione;
3. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura della vita e della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
4. accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti, con particolare attenzione alle donne in stato di gravidanza e ai loro figli;
5. promozione della cultura della pace tra i popoli e della non violenza, in quanto fondata sul rispetto della uguale dignità di ogni persona umana;
6. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, con particolare attenzione ai diritti della gestante, della madre, del concepito e della persona malata e disabile, nonché delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;
7. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata, per le attività relative alle finalità dell'Associazione;
8. interventi e servizi sociali (di cui ai commi 1 e 2, art. 1 della L. n. 328/2000 e successive modificazioni) ed interventi, servizi e prestazioni (di cui alla L. n. 104/1992 e alla L. n. 112/2016 e successive modificazioni), con particolare riguardo alla tutela della maternità, alla lotta contro la discriminazione e la violenza – psicologica, fisica, sessuale, economica e di altra natura - verso la donna, il concepito, il minore ed ogni altra persona bisognosa di accoglienza.

In riferimento al sostegno della maternità, l'Associazione si propone i seguenti specifici interventi: consulenza di carattere medico, clinico specialistico, psicologico, legale e morale, particolarmente nei casi di maternità difficili; ospitalità alle gestanti in difficoltà e donne con figli a carico presso famiglie e case famiglia o gruppi appartamento, laddove la gravidanza e il post-partum possano trascorrere in condizioni di sicurezza e di serenità; aiuto domestico nei casi di necessità; assistenza tempestiva e qualificata ai bambini (specialmente se portatori di handicap) nella fase prenatale, natale e post- natale; azione di sensibilizzazione e responsabilizzazione della famiglia al fine di evitare che il peso della maternità difficile ricada esclusivamente sulla donna, restituendole così la libertà di non abortire; contatti con enti di assistenza pubblica e privata; ogni altro intervento ritenuto utile e idoneo allo scopo;

9. prestazioni socio-sanitarie (di cui al D.P.C.M. 14 febbraio 2001 e successive modificazioni);
10. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti (di cui alla L. n. 166/2016 e successive modificazioni) o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate, anche attraverso la ricerca di lavoro e alloggio;

L'Associazione potrà avvalersi anche:

- dell'opera di esperti e consulenti, ad esempio assistenti sociali, ostetriche, medici, psicologi, sociologi, avvocati;



- delle strutture sanitarie pubbliche e private (ad esempio consultori, laboratori per esami diagnostici e ricerche strumentali, istituti di ricovero e cura, hospice);
- della collaborazione con enti ed istituzioni pubbliche e private aventi finalità analoghe o interesse ai problemi della vita umana, operanti nel territorio nazionale;
- degli Enti del terzo settore e dell'opera di quanti, in vario modo, si saranno dichiarati disposti ed abbiano assunto specifico impegno morale di prestazione di servizio libero e gratuito per il conseguimento dei fini associativi.

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, come consentito dall'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri ed i limiti definiti dalla legge. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'Associazione può compiere, inoltre, ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente e comunque purché strumentale agli scopi dell'Associazione stessa, in conformità alla normativa in vigore in materia di enti non commerciali ed in particolare in conformità a quanto disposto dal citato D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117: il tutto in via secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, come consentito dall'art. 7 del D.Lgs. n. 117/2017 – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ARTICOLO 4

Rapporti con il Movimento per la Vita Italiano

L'Associazione riconosce e demanda alla Federazione Nazionale (Movimento per la Vita Italiano – MpVI), che è formata, tra le altre, dalle associazioni locali denominate "Centro di aiuto alla vita", "Servizio di aiuto alla vita", "Movimento per la Vita" e "Movit", la funzione di unico garante e rappresentante a livello nazionale della loro identità federativa comune.

Al Movimento per la Vita Italiano - MpVI pertanto compete in via esclusiva la titolarità delle denominazioni, dei marchi e dei simboli.

L'Associazione persegue i fini indicati nell'art. 3 rispettando le linee generali indicate dalla Federazione nazionale e si impegna a livello locale a svolgere la propria autonoma attività, cercando di realizzare uno stretto collegamento operativo con le altre strutture aderenti al Movimento per la Vita Italiano presenti sul territorio provinciale e regionale, coordinandosi con loro nella Federazione regionale.

L'Associazione si impegna a sottoscrivere un numero di abbonamenti al periodico del Movimento per la Vita Italiano – MpVI proporzionale al numero dei propri associati.

L'Associazione:

- regola autonomamente la propria struttura e il proprio funzionamento nel rispetto del principio democratico;
- risponde autonomamente delle obbligazioni da essa contratte;
- tiene regolarmente aggiornato il libro degli associati e ne trasmette annualmente copia al Movimento per la Vita Italiano - MpVI, unitamente al bilancio di esercizio o al rendiconto per cassa e all'eventuale bilancio sociale;
- versa al Movimento per la Vita Italiano - MpVI un contributo annuale nella misura fissata di volta in volta dal Consiglio direttivo della Federazione nazionale;
- aderisce alla Federazione regionale competente per territorio;
- fornisce annualmente alla Federazione Nazionale e a quella regionale i dati sulle attività compiute;
- per contribuire a risolvere difficoltà non superabili a livello locale può chiedere l'intervento del Presidente regionale, il quale a sua volta potrà chiedere l'intervento del Presidente nazionale o di un suo delegato, nel rispetto del principio di sussidiarietà;
- qualora insorgano controversie attinenti alle attività statutarie in seno all'Associazione locale o verso quella regionale o nazionale non altrimenti risolvibili, potrà rivolgersi al Collegio locale o nazionale dei probiviri.

ARTICOLO 5

Ammissione degli associati

L'Associazione è costituita da un numero di associati non inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Sono associati i fondatori e coloro i quali, accettando integralmente il presente Statuto, chiedono di aderire con domanda scritta e sono ammessi dal Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni dal suo ricevimento, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione. Possono essere associati anche Organizzazioni di Volontariato, altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, secondo quanto previsto dall'art. 32, comma 2, D.Lgs. n. 117/2017.

ARTICOLO 6

Obblighi e diritti degli associati

Gli associati sono tenuti:

- ad osservare il presente Statuto;
- a partecipare attivamente, secondo le proprie possibilità, alla vita dell'Associazione per contribuire a realizzarne gli scopi;
- ad operare, anche individualmente, per promuovere nei vari ambienti sociali la diffusione dei valori della vita e della dignità della persona umana;
- a versare la quota associativa annuale;
- ad astenersi da qualunque atto o comportamento che possa recare pregiudizio, anche solo morale, all'Associazione.

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere alla formazione ed espressione della volontà assembleare;
- essere rimborsati dalle spese autorizzate dal Direttivo o dal Presidente ed effettivamente sostenute e documentate secondo le modalità indicate all'art. 2 del presente Statuto;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi.

ARTICOLO 7

Scioglimento del rapporto associativo

Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per:

- morte o estinzione in caso di ente;
- recesso;
- decadenza per mancato pagamento della quota associativa;
- esclusione, per espressioni o atti o comportamenti contrari agli obblighi statutari e ai deliberati associativi e/o comunque incompatibili con gli interessi dell'Associazione.

Ciascun associato potrà recedere dall'Associazione con comunicazione scritta indirizzata al Consiglio direttivo, fermo restando l'obbligo di pagare la quota per l'anno in corso.

Il mancato pagamento della quota associativa entro la scadenza dell'anno sociale comporterà la decadenza dell'associato, salvo adempimento entro 60 giorni dall'invito a sanare la morosità.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio direttivo con provvedimento motivato e comunicato per iscritto all'interessato, il quale potrà, nel termine di 20 giorni dal ricevimento dello stesso, ricorrere all'Assemblea, che deciderà a maggioranza assoluta dei presenti nella prima seduta ordinaria utile.

La perdita della qualità di associato ha effetto dall'annotamento nel libro degli associati e non dà diritto alla restituzione di quote o contributi supplementari eventualmente versati.

ARTICOLO 8

Organi associativi

Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea, il Consiglio direttivo, il Presidente, il Vice Presidente nonché, nei casi in cui l'Assemblea lo ritenga opportuno ovvero la legge lo imponga, l'Organo di Controllo, monocratico o collegiale, con compiti anche di revisione legale dei conti.

Tutte le cariche associative sono gratuite ed è consentito il rimborso delle spese effettive, debitamente documentate e strettamente necessarie allo svolgimento dell'incarico.

ARTICOLO 9



Assemblea

L'Assemblea è costituita da tutti gli associati.

Essa è convocata dal Presidente, in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio, ed ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga necessario, con almeno 15 giorni di preavviso, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione, che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima.

L'avviso deve essere inviato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il fax e la posta elettronica; la spedizione dovrà essere effettuata al domicilio o al recapito di ciascuno dei soci, quali risultanti dal Libro degli associati.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

La convocazione può avvenire anche su richiesta scritta, con indicazione delle materie da trattare, dell'Organo di controllo o di almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto, presenti in proprio o per delega;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli aventi diritto al voto, presenti in proprio o per delega.
- Hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa, secondo il principio del voto singolo, ed è ammessa la delega solo se conferita per iscritto ad altro associato, il quale non può essere portatore di più di due deleghe. L'eventuale convocazione di soggetti esterni all'Assemblea e/o al Consiglio direttivo viene deliberata dal Consiglio direttivo.

L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti all'attività e alla gestione dell'Associazione e su qualsiasi proposta presentata alla sua attenzione. In particolare:

- a) determina le linee generali e il programma di azione dell'Associazione;
- b) nomina e revoca i membri del Consiglio direttivo;
- c) nomina e revoca l'eventuale Organo di Controllo;
- d) approva l'annuale bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa e l'eventuale bilancio sociale, con le specifiche forme previste dal Codice del Terzo Settore in rapporto ai relativi indici quantitativi;
- e) approva eventuali Regolamenti;
- f) provvede sui ricorsi avverso i provvedimenti del Consiglio direttivo di esclusione di un associato;
- g) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.

Le delibere dell'Assemblea ordinaria sono valide, sia in prima che in seconda convocazione, se assunte con il voto favorevole della metà più uno dei presenti.

L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare sulle modifiche dello Statuto e su scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione ed è validamente costituita:

- in prima convocazione, con la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione, con la presenza di almeno il 51% (cinquantuno per cento) degli aventi diritto al voto.

Le delibere dell'Assemblea straordinaria sono valide, sia in prima che in seconda convocazione, se assunte col voto favorevole dei due terzi dei presenti, salvo che sullo scioglimento volontario dell'Associazione, per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

Le maggioranze vengono calcolate sulla base degli associati presenti o rappresentati mediante delega.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

Lo svolgimento e le deliberazioni dell'Assemblea debbono risultare documentate con verbale in forma riassuntiva, sottoscritto da chi la presiede e da un segretario da questi prescelto ad affiancarlo. Nei casi previsti dalla legge, ovvero quando lo ritenga opportuno il Presidente, il verbale viene redatto per atto pubblico.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.



ARTICOLO 10

Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è composto dai membri eletti dall'Assemblea in un numero compreso tra un minimo di tre consiglieri e un massimo di nove, nel numero deciso dall'Assemblea che li elegge.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dalle ODV o enti associati: si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

All'interno del Consiglio vengono eletti il Presidente e il Vice Presidente; il Consiglio può inoltre delegare particolari attribuzioni, o il compimento di atti particolari specificamente determinati, ad uno o più Consiglieri, ovvero può nominare tra gli associati dei delegati di zona e incaricati per specifici rami di attività.

Se viene meno la maggioranza dei componenti si procede senza ritardo all'elezione di un nuovo Consiglio direttivo. Il Presidente non può superare il limite dei tre mandati consecutivi.

Il Consiglio viene convocato dal Presidente tutte le volte che ve ne sia necessità o su richiesta di almeno la metà dei componenti; è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti, senza possibilità di delega; in caso di parità prevale il voto del Presidente. L'eventuale convocazione di soggetti esterni all'Assemblea e/o al Consiglio direttivo, viene stabilita dal Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo si riunisce anche in luogo diverso dalla sede sociale, ma comunque in Italia.

Il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, convoca il Consiglio ogni qualvolta lo giudichi opportuno, oppure quando almeno la metà dei suoi membri ne faccia richiesta per iscritto con specifica indicazione degli argomenti da portare all'ordine del giorno.

La convocazione del Consiglio deve essere effettuata a mezzo di lettera raccomandata a.r. indirizzata al domicilio dei consiglieri, ovvero a mezzo posta elettronica o fax o con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione, inviati almeno otto giorni prima di quello fissato per la seduta e contenenti l'indicazione degli argomenti da trattare.

Tuttavia, in caso di urgenza, le convocazioni possono essere effettuate anche con posta elettronica o fax, con un giorno di anticipo rispetto a quello fissato per l'adunanza.

In mancanza di formale convocazione il Consiglio decide validamente quando sono presenti tutti gli Consiglieri e i componenti dell'eventuale organo di controllo.

Delle riunioni è fatta verbalizzazione da conservare agli atti.

Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, senza limitazioni che non derivino da norme di Legge o dal presente Statuto o da espressa deliberazione dell'Assemblea.

Ha quindi facoltà di compiere tutto quanto ritenuto opportuno o necessario per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione e, in particolare:

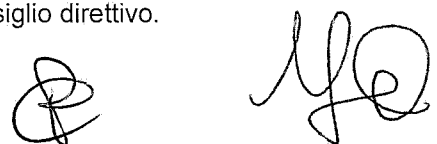
- a) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) provvede agli adempimenti previsti dal Codice del Terzo Settore ed in particolare: redige il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa e l'eventuale bilancio sociale - nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge - da presentare all'approvazione dell'Assemblea; cura la tenuta del registro dei volontari, di cui all'art. 17 D.Lgs. n. 117/2017, nonché delle scritture contabili e dei libri associativi, previsti in rapporto alle caratteristiche quantitativo-dimensionali dell'Associazione dagli artt. 13, 14, 15 e 87 del D.Lgs. n. 117/2017; provvede agli specifici obblighi di iscrizione, annotazione, pubblicazione, deposito e quant'altro presso i Registri;
- c) delibera la stipulazione di atti e contratti inerenti l'attività associativa;
- d) delibera l'ammissione e l'esclusione degli associati, prende atto dei recessi, delle decadenze e delle morti intervenute, provvede pertanto alla tenuta e all'aggiornamento del libro degli associati;
- e) stabilisce l'importo delle quote annue di associazione;
- f) compie tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione nel rispetto delle competenze dell'Assemblea;
- g) organizza l'eventuale articolazione dell'attività associativa, anche in relazione a quella della Federazione regionale e vigila sul buon funzionamento e coordinamento dell'Associazione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ARTICOLO 11

Presidente – Vice Presidente - Segretario - Tesoriere

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio direttivo, promuove tutte le iniziative necessarie e opportune per il conseguimento degli scopi dell'Associazione, in conformità alle decisioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo.



In caso di urgenza il Presidente può assumere i poteri del Consiglio direttivo sottoponendo i provvedimenti adottati alla ratifica dello stesso nella riunione immediatamente successiva.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente eletto dal Consiglio Direttivo.

In seno a ciascun organo collegiale può essere eletto, volta per volta ed a maggioranza dei presenti, un Segretario che coadiuva il Presidente nelle funzioni di verbalizzazione ovvero anche nella tenuta del registro dei volontari e del libro degli associati, nel disbrigo della corrispondenza, nella redazione e conservazione dei verbali degli organi collegiali.

Il Consiglio direttivo può nominare un Tesoriere tra i suoi membri, che coadiuva il Consiglio direttivo per quel che attiene alle risorse economiche e al loro utilizzo, sovrintende alla tenuta delle scritture contabili e predispone la bozza dell'annuale bilancio di esercizio o del rendiconto per cassa e dell'eventuale bilancio sociale, provvede per delega del Presidente agli incassi e ai pagamenti.

ARTICOLO 12

Organo di controllo

L'Organo di controllo, composto da un membro effettivo e da uno supplente, ovvero da tre membri effettivi e due supplenti, scelti anche fra i non associati, è eletto dall'Assemblea ove questa lo ritenga opportuno o quando sia reso obbligatorio dal Codice del Terzo Settore e/o per diversa norma di legge e resta in carica per la stessa durata dei membri del Consiglio direttivo.

In composizione collegiale nomina al suo interno il proprio Presidente.

Se ed in quanto eletto, l'Organo di controllo svolge le funzioni ed esercita i poteri di cui agli artt. 30 e 31 del D. Lgs. n. 117/2017, anche in merito alla Revisione legale dei conti, ove obbligatoria, dovendo a tal fine almeno uno dei componenti possedere i requisiti professionali ivi richiesti.

ARTICOLO 13

Esercizio sociale

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

L'Assemblea ordinaria deve approvare il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa e l'eventuale bilancio sociale entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o anche oltre, qualora sussistano particolari ragioni, comunque in tempo utile per effettuarne il deposito presso il Registro Unico del Terzo Settore entro il termine massimo consentito dall'art. 48 del D. Lgs. n. 117/2017.

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 3, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ARTICOLO 14

Libri associativi

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se istituito, tenuto a cura dello stesso organo.

I suddetti libri sono conservati presso la sede dell'Associazione e possono essere richiesti in consultazione con congruo preavviso da parte del singolo associato, che rimborserà le relative spese in caso voglia estrarne copia, fermo restando l'obbligo di riservatezza e il divieto di divulgazione a terzi.

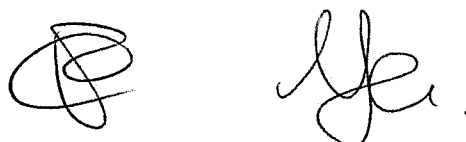
ARTICOLO 15

Scioglimento – Liquidazione – Devoluzione patrimonio residuo

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo devono essere deliberati dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto al voto.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nominerà uno o più liquidatori, scelti anche fra i non associati, che curino la liquidazione secondo le modalità di Legge.

In caso di scioglimento, il patrimonio residuo sarà devoluto, in conformità a quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. n. 117/2017, al Movimento per la Vita Italiano o ad altro Ente del Terzo settore designato dall'Assemblea, che persegua finalità analoghe a quelle dell'Associazione, fatta salva diversa destinazione imposta dalla Legge, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.



ARTICOLO 16

Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, si rinvia alle norme giuridiche vigenti e, in particolare, al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo Settore) e successive modificazioni e al Codice Civile.




CAV CENTRO DI AIUTO ALLA VITA ALTO CHIASCIO ODV

VERBALE DI ASSEMBLEA DEL 04 AGOSTO 04 AGOSTO 2023

Oggi venerdì quattro agosto duemilaventitre alle ore ventuno presso la sede sociale di via Ubaldini si è riunita l'Assemblea dei soci della CAV Centro di Aiuto alla Vita Alto Chiascio ODV per deliberare in merito al seguente ordine del giorno:

- Modifiche statuto ai fini iscrizione RUNTS.

Sono presenti Irene Ottavi, socia e Presidente del Consiglio Direttivo, Norberto Quadraroli socio e Vicepresidente del Consiglio Direttivo, Luciana Meneghello, socio e Consigliere del Consiglio Direttivo, Paola Cicala, socio e Consigliere del Consiglio Direttivo, Matteo Carletti socio, Tiziana Calvelli socia, Valentina Bellomaria socia, Sara Moschetti Castellani socia, Annalisa Nardelli socia, Laura Ferranti socia, Sara Ferranti socia, Ida Teodori socia, Gabriella Gaggiotti socia, Anna Maria Pierotti socia, Eleonora Luzi socia, Maria Pia Nitti socia, Francesca Uccellani socia, Mauro Pierucci socio. E' presente per delega al Signor Mauro Pierucci, la Signora Giorgi Elisabetta.

Il Presidente, Signora Irene Ottavi, dichiara la seduta validamente costituita, dato che sono presenti il 75% dei soci e tutti i membri del Consiglio Direttivo, e chiama a fungere da segretaria la Signora Paola Cicala che accetta.

Il Presidente prende la parola e introduce il primo punto posto all'ordine del giorno e mette al corrente gli altri membri del fatto che in data 10/07/2023 tramite pec è arrivata la comunicazione da parte della Regione Umbria in riferimento alla nostra istanza di iscrizione al RUNTS. Con tale comunicazione l'Ente preposto al controllo richiede che siano apportate delle modifiche/integrazioni al nostro statuto.

La prima integrazione da fare riguarda l'articolo n.3 all'interno del quale non viene fatta menzione dei destinatari delle attività di interesse generale svolte dall'associazione, per cui il contenuto del nuovo articolo sarà:

ARTICOLO 3: Scopo – finalità – attività:

L'associazione opera per un generale rinnovamento della società e considera a tal fine il diritto alla vita come prima espressione della dignità umana, garanzia di una corretta definizione e promozione della libertà, del diritto, della democrazia e della pace. L'Associazione tiene in particolare considerazione la dignità di ogni essere umano dal concepimento sino alla morte naturale, fondamento di ogni altro diritto dell'uomo e della sua crescita e del suo sviluppo nell'ambito di una famiglia intesa ai sensi dell'art.29 della Costituzione italiana. In tale contesto l'Associazione si propone di difendere la vita di ogni essere umano senza eccezione, dal concepimento fino alla morte naturale, e promuove l'affermazione di una cultura aperta al riconoscimento, all'accoglienza e alla protezione di ogni essere umano in qualsiasi fase del suo sviluppo e in qualsiasi condizione esso si trovi.

Sono compiti specifici dell'Associazione la tutela e la promozione della vita umana, con particolare riferimento a quelle fasi in cui il diritto all'esistenza e l'uguale dignità degli esseri umani sono negati o posti in forse dal costume o dalle leggi, e per questo si oppone ad ogni provvedimento che legittimi pratiche abortive, eutanasiche e di manipolazione oppressive della vita umana.

Tutte le attività svolte sono rivolte a favore dei terzi, siano essi soci o no della nostra associazione.

L'associazione si propone inoltre di:

- attivare iniziative di carattere culturale ed editoriale volte a promuovere la cultura di accoglienza della vita, attività formative e quant'altro possa servire allo scopo;
- promuovere la creazione di strutture di accoglienza di donne con problematiche connesse alla gravidanza, alla maternità o vittime di violenza;
- promuovere l'istituzione di strutture di accoglienza per bambini al fine di favorire l'inserimento lavorativo delle madri;
- diffondere e promuovere la conoscenza della fertilità e la procreazione responsabile attraverso la regolazione naturale della fertilità, anche in collaborazione con le associazioni

e gli enti dedicati, nella prospettiva della tutela della dignità e della salute della donna e della coppia e quale risposta alla mentalità contraccettiva dominante;

- sostenere psicologicamente e moralmente donne che vivono una situazione di sofferenza a seguito di un aborto;
- operare per contrastare con azioni positive e di promozione della cultura della vita, qualunque pratica lesiva della vita e della dignità umana, specialmente nei momenti più emblematici dell'esistenza quale la vita prima della nascita o sofferente e terminale.

Pertanto, l'Associazione svolge prevalentemente in favore di terzi, ed in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale, anche in conformità a quanto disposto dall'art.5 del D.Lgs. n. 117/2017:

1. educazione, istruzione e formazione per la conoscenza e il rispetto dei diritti dell'uomo dal concepimento alla morte naturale;
2. formazione universitaria e post-universitaria e formazione scolastica ed extra-scolastica finalizzata alla comprensione dei valori promossi dall'Associazione;
3. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura della vita e della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
4. accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti, con particolare attenzione alle donne in stato di gravidanza e ai loro figli;
5. promozione della cultura della pace tra i popoli e della non violenza, in quanto fondata sul rispetto della uguale dignità di ogni persona umana;
6. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, con particolare attenzione ai diritti della gestante, della madre, del concepito e della persona malata e disabile, nonché delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;
7. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata, per le attività relative alle finalità dell'Associazione;
8. interventi e servizi sociali (di cui ai commi 1 e 2, art. 1 della L. n. 328/2000 e successive modificazioni) ed interventi, servizi e prestazioni (di cui alla L. n. 104/1992 e alla L. n. 112/2016 e successive modificazioni), con particolare riguardo alla tutela della maternità, alla lotta contro la discriminazione e la violenza – psicologica, fisica, sessuale, economica e di altra natura - verso la donna, il concepito, il minore ed ogni altra persona bisognosa di accoglienza. In riferimento al sostegno della maternità, l'Associazione si propone i seguenti specifici interventi: consulenza di carattere medico, clinico specialistico, psicologico, legale e morale, particolarmente nei casi di maternità difficili; ospitalità alle gestanti in difficoltà e donne con figli a carico presso famiglie e case famiglia o gruppi appartamento, laddove la gravidanza e il post-partum possano trascorrere in condizioni di sicurezza e di serenità; aiuto domestico nei casi di necessità; assistenza tempestiva e qualificata ai bambini (specialmente se portatori di handicap) nella fase prenatale, natale e post- natale; azione di sensibilizzazione e responsabilizzazione della famiglia al fine di evitare che il peso della maternità difficile ricada esclusivamente sulla donna, restituendole così la libertà di non abortire; contatti con enti di assistenza pubblica e privata; ogni altro intervento ritenuto utile e idoneo allo scopo;
9. prestazioni socio-sanitarie (di cui al D.P.C.M. 14 febbraio 2001 e successive modificazioni);
10. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti (di cui alla L. n. 166/2016 e successive modificazioni) o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate, anche attraverso la ricerca di lavoro e alloggio;

L'Associazione potrà avvalersi anche:

- dell'opera di esperti e consulenti, ad esempio assistenti sociali, ostetriche, medici, psicologi, sociologi, avvocati;
- delle strutture sanitarie pubbliche e private (ad esempio consultori, laboratori per esami diagnostici e ricerche strumentali, istituti di ricovero e cura, hospice);
- della collaborazione con enti ed istituzioni pubbliche e private aventi finalità analoghe o interesse ai problemi della vita umana, operanti nel territorio nazionale;
- degli Enti del terzo settore e dell'opera di quanti, in vario modo, si saranno dichiarati disposti ed abbiano assunto specifico impegno morale di prestazione di servizio libero e gratuito per il conseguimento dei fini associativi.

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, come consentito dall'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri ed i limiti definiti dalla legge. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'Associazione può compiere, inoltre, ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente e comunque purché strumentale agli scopi dell'Associazione stessa, in conformità alla normativa in vigore in materia di enti non commerciali ed in particolare in conformità a quanto disposto dal citato D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117: il tutto in via secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, come consentito dall'art. 7 del D.Lgs. n. 117/2017 – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Il secondo punto dello statuto da modificare è contenuto nell'articolo n.2 nella parte che riguarda il patrimonio. La Regione ritiene che non si è adeguatamente specificato sia da cosa è costituito il patrimonio e sia come viene utilizzato. Su proposta del Presidente e facendo riferimento soprattutto all'art.8 comma 1 del Codice del Terzo Settore, il nuovo art.2 sarà il seguente:

ARTICOLO 2: Divieto di scopo di lucro-Risorse-Patrimonio

L'Associazione svolge le attività di cui all'articolo 3 per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati o delle persone aderenti agli enti associati, e ricorrendo al lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività, che non devono essere associati, non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, neppure dal beneficiario dell'attività volontaristica. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione, nelle modalità e limiti previsti dall'art. 17, commi 3 e 4, D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore). Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario. Ogni associato che presta attività di volontariato sarà assicurato contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è associato o tramite la quale svolge la propria attività volontaria, salvo le deroghe di cui al comma 7 dell'art. 17 D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, agli associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate e' utilizzato per lo svolgimento dell'attività' statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità' civiche, solidaristiche e di utilità' sociale.

Infine l'ultimo punto da modificare è relativo all'art.10 dello statuto. E' stato richiesto di rimuovere la parte che riguarda la cooptazione cioè la possibilità in caso di dimissioni o recesso di un solo consigliere, di rieleggerlo senza passare per l'assemblea. Alla luce della nota del Ministero del Lavoro n.18244 del 30/11/2021, questa modalità non è ammessa all'interno degli enti iscritti al RUNTS dato che si ritiene sia contraria al principio di democraticità su cui la riforma e il RUNTS si basano. Per questo il Presidente propone la nuova stesura dell'art.10:

ARTICOLO 10: Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è composto dai membri eletti dall'Assemblea in un numero compreso tra un minimo di tre consiglieri e un massimo di nove, nel numero deciso dall'Assemblea che li elegge.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dalle ODV o enti associati: si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

All'interno del Consiglio vengono eletti il Presidente e il Vice Presidente; il Consiglio può inoltre delegare particolari attribuzioni, o il compimento di atti particolari specificamente determinati, ad uno o più Consiglieri, ovvero può nominare tra gli associati dei delegati di zona e incaricati per specifici rami di attività.

Se viene meno la maggioranza dei componenti si procede senza ritardo all'elezione di un nuovo Consiglio direttivo. Il Presidente non può superare il limite dei tre mandati consecutivi.

Il Consiglio viene convocato dal Presidente tutte le volte che ve ne sia necessità o su richiesta di almeno la metà dei componenti; è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti, senza possibilità di delega; in caso di parità prevale il voto del Presidente. L'eventuale convocazione di soggetti esterni all'Assemblea e/o al Consiglio direttivo, viene stabilita dal Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo si riunisce anche in luogo diverso dalla sede sociale, ma comunque in Italia.

Il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, convoca il Consiglio ogni qualvolta lo giudichi opportuno, oppure quando almeno la metà dei suoi membri ne faccia richiesta per iscritto con specifica indicazione degli argomenti da portare all'ordine del giorno.

La convocazione del Consiglio deve essere effettuata a mezzo di lettera raccomandata a.r. indirizzata al domicilio dei consiglieri, ovvero a mezzo posta elettronica o fax o con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione, inviati almeno otto giorni prima di quello fissato per la seduta e contenenti l'indicazione degli argomenti da trattare.

Tuttavia, in caso di urgenza, le convocazioni possono essere effettuate anche con posta elettronica o fax, con un giorno di anticipo rispetto a quello fissato per l'adunanza.

In mancanza di formale convocazione il Consiglio decide validamente quando sono presenti tutti gli Consiglieri e i componenti dell'eventuale organo di controllo.

Delle riunioni è fatta verbalizzazione da conservare agli atti.

Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, senza limitazioni che non derivino da norme di Legge o dal presente Statuto o da espressa deliberazione dell'Assemblea.

Ha quindi facoltà di compiere tutto quanto ritenuto opportuno o necessario per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione e, in particolare:

- a. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b. provvede agli adempimenti previsti dal Codice del Terzo Settore ed in particolare: redige il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa e l'eventuale bilancio sociale - nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge - da presentare all'approvazione dell'Assemblea; cura la tenuta del registro dei volontari, di cui all'art. 17 D.Lgs. n. 117/2017, nonché delle scritture contabili e dei libri associativi, previsti in rapporto alle caratteristiche quantitativo-dimensionali dell'Associazione dagli artt. 13, 14, 15 e 87 del D.Lgs. n. 117/2017; provvede agli specifici obblighi di iscrizione, annotazione, pubblicazione, deposito e quant'altro presso i Registri;
- c. delibera la stipulazione di atti e contratti inerenti l'attività associativa;
- d. delibera l'ammissione e l'esclusione degli associati, prende atto dei recessi, delle decadenze e delle morti intervenute, provvede pertanto alla tenuta e all'aggiornamento del libro degli associati;
- e. stabilisce l'importo delle quote annue di associazione;
- f. compie tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione nel rispetto delle competenze dell'Assemblea;
- g. organizza l'eventuale articolazione dell'attività associativa, anche in relazione a quella della Federazione regionale e vigila sul buon funzionamento e coordinamento dell'Associazione.

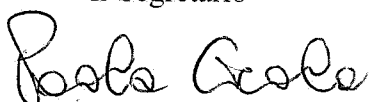
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Dopo una breve discussione l'assemblea all'unanimità

delibera

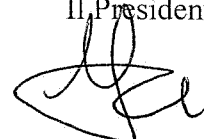
- di approvare i tre nuovi articoli dello Statuto così come è stato modificato;
- di delegare il Presidente affinché proceda ad espletare tutti gli adempimenti di legge necessari;
- di allegare al verbale il nuovo statuto approvato, nominandolo "Allegato A".

Non essendoci altro da deliberare la seduta è tolta alle ore undici dopo la stesura e la firma del presente verbale.

Il Segretario



Il Presidente



STATUTO

CAV CENTRO AIUTO ALLA VITA ALTO CHIASCIO ODV

ARTICOLO 1

Denominazione – Normativa di riferimento – Sede – Durata – Ambito territoriale

È costituita l'associazione denominata: "CAV Centro Aiuto alla Vita Alto Chiascio ODV", da qui in avanti nominata "Associazione", che aderisce con vincolo federativo al "Movimento per la Vita Italiano – Federazione dei Movimenti per la vita e dei centri di aiuto alla vita d'Italia" (MpVI) e alla sua articolazione regionale.

L'ordinamento e l'organizzazione dell'Associazione sono regolati dal presente Statuto, in conformità al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modificazioni e, per quanto ivi non previsto, dal Titolo II, Libro I, del Codice Civile.

L'Associazione, che ha sede legale nel Comune di Gubbio, Via Ubaldini, c/o complesso San Filippo, potrà istituire, su delibera del Consiglio Direttivo, uffici e sedi operative altrove nell'ambito del territorio provinciale.

Il trasferimento della sede su decisione del Consiglio Direttivo all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto.

L'Associazione ha durata illimitata e opera nell'ambito territoriale della Provincia di Perugia, con particolare riferimento all'ambito territoriale dell'Alto Chiascio.

ARTICOLO 2

Divieto di scopo di lucro – Risorse - Patrimonio

L'Associazione svolge le attività di cui all'articolo 3 per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati o delle persone aderenti agli enti associati, e ricorrendo al lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività, che non devono essere associati, non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, neppure dal beneficiario dell'attività volontaristica. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione, nelle modalità e limiti previsti dall'art. 17, commi 3 e 4, D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore). Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario. Ogni associato che presta attività di volontariato sarà assicurato contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è associato o tramite la quale svolge la propria attività volontaria, salvo le deroghe di cui al comma 7 dell'art. 17 D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, agli associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

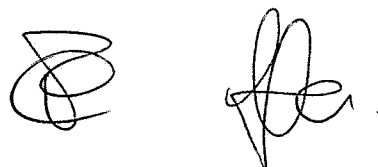
Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate e' utilizzato per lo svolgimento dell'attività' statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità' civiche, solidaristiche e di utilità' sociale.

ARTICOLO 3

Scopo – Finalità – Attività

L'Associazione opera per un generale rinnovamento della società e considera a tal fine il diritto alla vita come prima espressione della dignità umana, garanzia di una corretta definizione e promozione della libertà, del diritto, della democrazia e della pace. L'Associazione tiene in particolare considerazione la dignità di ogni essere umano dal concepimento sino alla morte naturale, fondamento di ogni altro diritto dell'uomo e della sua crescita e del suo sviluppo nell'ambito di una famiglia intesa ai sensi dell'art. 29 della Costituzione italiana.

In tale contesto l'Associazione si propone di difendere la vita di ogni essere umano senza eccezione, dal concepimento fino alla morte naturale, e promuove l'affermazione di una cultura aperta al riconoscimento, all'accoglienza e alla protezione di ogni essere umano in qualsiasi fase del suo sviluppo e in qualsiasi condizione esso si trovi.



Sono compiti specifici dell'Associazione la tutela e la promozione della vita umana, con particolare riferimento a quelle fasi in cui il diritto all'esistenza e l'uguale dignità degli esseri umani sono negati o posti in forse dal costume o dalle leggi, e per questo si oppone ad ogni provvedimento che legittimi pratiche abortive, eutanasiche e di manipolazione soppressive della vita umana.

L'Associazione si propone inoltre di:

- attivare iniziative di carattere culturale ed editoriale volte a promuovere la cultura di accoglienza della vita, attività formative e quant'altro possa servire allo scopo;
- promuovere la creazione di strutture di accoglienza di donne con problematiche connesse alla gravidanza, alla maternità o vittime di violenza;
- promuovere l'istituzione di strutture di accoglienza per bambini al fine di favorire l'inserimento lavorativo delle madri;
- diffondere e promuovere la conoscenza della fertilità e la procreazione responsabile attraverso la regolazione naturale della fertilità, anche in collaborazione con le associazioni e gli enti dedicati, nella prospettiva della tutela della dignità e della salute della donna e della coppia e quale risposta alla mentalità contraccettiva dominante;
- sostenere psicologicamente e moralmente donne che vivono una situazione di sofferenza a seguito di un aborto;
- operare per contrastare con azioni positive e di promozione della cultura della vita, qualunque pratica lesiva della vita e della dignità umana, specialmente nei momenti più emblematici dell'esistenza quale la vita prima della nascita o sofferente e terminale.

Pertanto, l'Associazione svolge prevalentemente in favore di terzi, ed in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale, anche in conformità a quanto disposto dall'art.5 del D.Lgs. n. 117/2017:

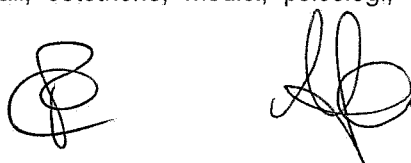
1. educazione, istruzione e formazione per la conoscenza e il rispetto dei diritti dell'uomo dal concepimento alla morte naturale;
2. formazione universitaria e post-universitaria e formazione scolastica ed extra-scolastica finalizzata alla comprensione dei valori promossi dall'Associazione;
3. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura della vita e della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
4. accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti, con particolare attenzione alle donne in stato di gravidanza e ai loro figli;
5. promozione della cultura della pace tra i popoli e della non violenza, in quanto fondata sul rispetto della uguale dignità di ogni persona umana;
6. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, con particolare attenzione ai diritti della gestante, della madre, del concepito e della persona malata e disabile, nonché delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;
7. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata, per le attività relative alle finalità dell'Associazione;
8. interventi e servizi sociali (di cui ai commi 1 e 2, art. 1 della L. n. 328/2000 e successive modificazioni) ed interventi, servizi e prestazioni (di cui alla L. n. 104/1992 e alla L. n. 112/2016 e successive modificazioni), con particolare riguardo alla tutela della maternità, alla lotta contro la discriminazione e la violenza – psicologica, fisica, sessuale, economica e di altra natura - verso la donna, il concepito, il minore ed ogni altra persona bisognosa di accoglienza.

In riferimento al sostegno della maternità, l'Associazione si propone i seguenti specifici interventi: consulenza di carattere medico, clinico specialistico, psicologico, legale e morale, particolarmente nei casi di maternità difficili; ospitalità alle gestanti in difficoltà e donne con figli a carico presso famiglie e case famiglia o gruppi appartamento, laddove la gravidanza e il post-partum possano trascorrere in condizioni di sicurezza e di serenità; aiuto domestico nei casi di necessità; assistenza tempestiva e qualificata ai bambini (specialmente se portatori di handicap) nella fase prenatale, natale e post- natale; azione di sensibilizzazione e responsabilizzazione della famiglia al fine di evitare che il peso della maternità difficile ricada esclusivamente sulla donna, restituendole così la libertà di non abortire; contatti con enti di assistenza pubblica e privata; ogni altro intervento ritenuto utile e idoneo allo scopo;

9. prestazioni socio-sanitarie (di cui al D.P.C.M. 14 febbraio 2001 e successive modificazioni);
10. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti (di cui alla L. n. 166/2016 e successive modificazioni) o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate, anche attraverso la ricerca di lavoro e alloggio;

L'Associazione potrà avvalersi anche:

- dell'opera di esperti e consulenti, ad esempio assistenti sociali, ostetriche, medici, psicologi, sociologi, avvocati;



- delle strutture sanitarie pubbliche e private (ad esempio consultori, laboratori per esami diagnostici e ricerche strumentali, istituti di ricovero e cura, hospice);
- della collaborazione con enti ed istituzioni pubbliche e private aventi finalità analoghe o interesse ai problemi della vita umana, operanti nel territorio nazionale;
- degli Enti del terzo settore e dell'opera di quanti, in vario modo, si saranno dichiarati disposti ed abbiano assunto specifico impegno morale di prestazione di servizio libero e gratuito per il conseguimento dei fini associativi.

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, come consentito dall'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri ed i limiti definiti dalla legge. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'Associazione può compiere, inoltre, ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente e comunque purché strumentale agli scopi dell'Associazione stessa, in conformità alla normativa in vigore in materia di enti non commerciali ed in particolare in conformità a quanto disposto dal citato D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117: il tutto in via secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, come consentito dall'art. 7 del D.Lgs. n. 117/2017 – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ARTICOLO 4

Rapporti con il Movimento per la Vita Italiano

L'Associazione riconosce e demanda alla Federazione Nazionale (Movimento per la Vita Italiano – MpVI), che è formata, tra le altre, dalle associazioni locali denominate "Centro di aiuto alla vita", "Servizio di aiuto alla vita", "Movimento per la Vita" e "Movit", la funzione di unico garante e rappresentante a livello nazionale della loro identità federativa comune.

Al Movimento per la Vita Italiano - MpVI pertanto compete in via esclusiva la titolarità delle denominazioni, dei marchi e dei simboli.

L'Associazione persegue i fini indicati nell'art. 3 rispettando le linee generali indicate dalla Federazione nazionale e si impegna a livello locale a svolgere la propria autonoma attività, cercando di realizzare uno stretto collegamento operativo con le altre strutture aderenti al Movimento per la Vita Italiano presenti sul territorio provinciale e regionale, coordinandosi con loro nella Federazione regionale.

L'Associazione si impegna a sottoscrivere un numero di abbonamenti al periodico del Movimento per la Vita Italiano – MpVI proporzionale al numero dei propri associati.

L'Associazione:

- regola autonomamente la propria struttura e il proprio funzionamento nel rispetto del principio democratico;
- risponde autonomamente delle obbligazioni da essa contratte;
- tiene regolarmente aggiornato il libro degli associati e ne trasmette annualmente copia al Movimento per la Vita Italiano - MpVI, unitamente al bilancio di esercizio o al rendiconto per cassa e all'eventuale bilancio sociale;
- versa al Movimento per la Vita Italiano - MpVI un contributo annuale nella misura fissata di volta in volta dal Consiglio direttivo della Federazione nazionale;
- aderisce alla Federazione regionale competente per territorio;
- fornisce annualmente alla Federazione Nazionale e a quella regionale i dati sulle attività compiute;
- per contribuire a risolvere difficoltà non superabili a livello locale può chiedere l'intervento del Presidente regionale, il quale a sua volta potrà chiedere l'intervento del Presidente nazionale o di un suo delegato, nel rispetto del principio di sussidiarietà;
- qualora insorgano controversie attinenti alle attività statutarie in seno all'Associazione locale o verso quella regionale o nazionale non altrimenti risolvibili, potrà rivolgersi al Collegio locale o nazionale dei probiviri.

ARTICOLO 5

Ammissione degli associati

L'Associazione è costituita da un numero di associati non inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Sono associati i fondatori e coloro i quali, accettando integralmente il presente Statuto, chiedono di aderire con domanda scritta e sono ammessi dal Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio, nel libro degli associati.



Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni dal suo ricevimento, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione. Possono essere associati anche Organizzazioni di Volontariato, altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, secondo quanto previsto dall'art. 32, comma 2, D.Lgs. n. 117/2017.

ARTICOLO 6

Obblighi e diritti degli associati

Gli associati sono tenuti:

- ad osservare il presente Statuto;
- a partecipare attivamente, secondo le proprie possibilità, alla vita dell'Associazione per contribuire a realizzarne gli scopi;
- ad operare, anche individualmente, per promuovere nei vari ambienti sociali la diffusione dei valori della vita e della dignità della persona umana;
- a versare la quota associativa annuale;
- ad astenersi da qualunque atto o comportamento che possa recare pregiudizio, anche solo morale, all'Associazione.

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere alla formazione ed espressione della volontà assembleare;
- essere rimborsati dalle spese autorizzate dal Direttivo o dal Presidente ed effettivamente sostenute e documentate secondo le modalità indicate all'art. 2 del presente Statuto;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi.

ARTICOLO 7

Scioglimento del rapporto associativo

Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per:

- morte o estinzione in caso di ente;
- recesso;
- decadenza per mancato pagamento della quota associativa;
- esclusione, per espressioni o atti o comportamenti contrari agli obblighi statutari e ai deliberati associativi e/o comunque incompatibili con gli interessi dell'Associazione.

Ciascun associato potrà recedere dall'Associazione con comunicazione scritta indirizzata al Consiglio direttivo, fermo restando l'obbligo di pagare la quota per l'anno in corso.

Il mancato pagamento della quota associativa entro la scadenza dell'anno sociale comporterà la decadenza dell'associato, salvo adempimento entro 60 giorni dall'invito a sanare la morosità.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio direttivo con provvedimento motivato e comunicato per iscritto all'interessato, il quale potrà, nel termine di 20 giorni dal ricevimento dello stesso, ricorrere all'Assemblea, che deciderà a maggioranza assoluta dei presenti nella prima seduta ordinaria utile.

La perdita della qualità di associato ha effetto dall'annotamento nel libro degli associati e non dà diritto alla restituzione di quote o contributi supplementari eventualmente versati.

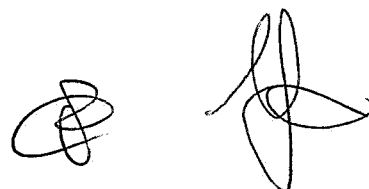
ARTICOLO 8

Organi associativi

Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea, il Consiglio direttivo, il Presidente, il Vice Presidente nonché, nei casi in cui l'Assemblea lo ritenga opportuno ovvero la legge lo imponga, l'Organo di Controllo, monocratico o collegiale, con compiti anche di revisione legale dei conti.

Tutte le cariche associative sono gratuite ed è consentito il rimborso delle spese effettive, debitamente documentate e strettamente necessarie allo svolgimento dell'incarico.

ARTICOLO 9



Assemblea

L'Assemblea è costituita da tutti gli associati.

Essa è convocata dal Presidente, in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio, ed ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga necessario, con almeno 15 giorni di preavviso, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione, che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima.

L'avviso deve essere inviato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il fax e la posta elettronica; la spedizione dovrà essere effettuata al domicilio o al recapito di ciascuno dei soci, quali risultanti dal Libro degli associati.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

La convocazione può avvenire anche su richiesta scritta, con indicazione delle materie da trattare, dell'Organo di controllo o di almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto, presenti in proprio o per delega;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli aventi diritto al voto, presenti in proprio o per delega.
- Hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa, secondo il principio del voto singolo, ed è ammessa la delega solo se conferita per iscritto ad altro associato, il quale non può essere portatore di più di due deleghe. L'eventuale convocazione di soggetti esterni all'Assemblea e/o al Consiglio direttivo viene deliberata dal Consiglio direttivo.

L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti all'attività e alla gestione dell'Associazione e su qualsiasi proposta presentata alla sua attenzione. In particolare:

- a) determina le linee generali e il programma di azione dell'Associazione;
- b) nomina e revoca i membri del Consiglio direttivo;
- c) nomina e revoca l'eventuale Organo di Controllo;
- d) approva l'annuale bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa e l'eventuale bilancio sociale, con le specifiche forme previste dal Codice del Terzo Settore in rapporto ai relativi indici quantitativi;
- e) approva eventuali Regolamenti;
- f) provvede sui ricorsi avverso i provvedimenti del Consiglio direttivo di esclusione di un associato;
- g) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.

Le delibere dell'Assemblea ordinaria sono valide, sia in prima che in seconda convocazione, se assunte con il voto favorevole della metà più uno dei presenti.

L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare sulle modifiche dello Statuto e su scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione ed è validamente costituita:

- in prima convocazione, con la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione, con la presenza di almeno il 51% (cinquantuno per cento) degli aventi diritto al voto.

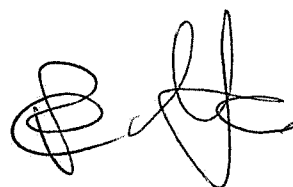
Le delibere dell'Assemblea straordinaria sono valide, sia in prima che in seconda convocazione, se assunte col voto favorevole dei due terzi dei presenti, salvo che sullo scioglimento volontario dell'Associazione, per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

Le maggioranze vengono calcolate sulla base degli associati presenti o rappresentati mediante delega.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

Lo svolgimento e le deliberazioni dell'Assemblea debbono risultare documentate con verbale in forma riassuntiva, sottoscritto da chi la presiede e da un segretario da questi prescelto ad affiancarlo. Nei casi previsti dalla legge, ovvero quando lo ritenga opportuno il Presidente, il verbale viene redatto per atto pubblico.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.



ARTICOLO 10

Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è composto dai membri eletti dall'Assemblea in un numero compreso tra un minimo di tre consiglieri e un massimo di nove, nel numero deciso dall'Assemblea che li elegge.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dalle ODV o enti associati: si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

All'interno del Consiglio vengono eletti il Presidente e il Vice Presidente; il Consiglio può inoltre delegare particolari attribuzioni, o il compimento di atti particolari specificamente determinati, ad uno o più Consiglieri, ovvero può nominare tra gli associati dei delegati di zona e incaricati per specifici rami di attività.

Se viene meno la maggioranza dei componenti si procede senza ritardo all'elezione di un nuovo Consiglio direttivo. Il Presidente non può superare il limite dei tre mandati consecutivi.

Il Consiglio viene convocato dal Presidente tutte le volte che ve ne sia necessità o su richiesta di almeno la metà dei componenti; è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti, senza possibilità di delega; in caso di parità prevale il voto del Presidente. L'eventuale convocazione di soggetti esterni all'Assemblea e/o al Consiglio direttivo, viene stabilita dal Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo si riunisce anche in luogo diverso dalla sede sociale, ma comunque in Italia.

Il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, convoca il Consiglio ogni qualvolta lo giudichi opportuno, oppure quando almeno la metà dei suoi membri ne faccia richiesta per iscritto con specifica indicazione degli argomenti da portare all'ordine del giorno.

La convocazione del Consiglio deve essere effettuata a mezzo di lettera raccomandata a.r. indirizzata al domicilio dei consiglieri, ovvero a mezzo posta elettronica o fax o con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione, inviati almeno otto giorni prima di quello fissato per la seduta e contenenti l'indicazione degli argomenti da trattare.

Tuttavia, in caso di urgenza, le convocazioni possono essere effettuate anche con posta elettronica o fax, con un giorno di anticipo rispetto a quello fissato per l'adunanza.

In mancanza di formale convocazione il Consiglio decide validamente quando sono presenti tutti gli Consiglieri e i componenti dell'eventuale organo di controllo.

Delle riunioni è fatta verbalizzazione da conservare agli atti.

Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, senza limitazioni che non derivino da norme di Legge o dal presente Statuto o da espressa deliberazione dell'Assemblea.

Ha quindi facoltà di compiere tutto quanto ritenuto opportuno o necessario per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione e, in particolare:

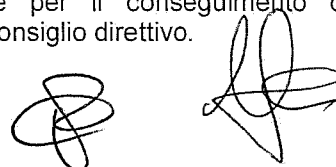
- a) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) provvede agli adempimenti previsti dal Codice del Terzo Settore ed in particolare: redige il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa e l'eventuale bilancio sociale - nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge - da presentare all'approvazione dell'Assemblea; cura la tenuta del registro dei volontari, di cui all'art. 17 D.Lgs. n. 117/2017, nonché delle scritture contabili e dei libri associativi, previsti in rapporto alle caratteristiche quantitativo-dimensionali dell'Associazione dagli artt. 13, 14, 15 e 87 del D.Lgs. n. 117/2017; provvede agli specifici obblighi di iscrizione, annotazione, pubblicazione, deposito e quant'altro presso i Registri;
- c) delibera la stipulazione di atti e contratti inerenti l'attività associativa;
- d) delibera l'ammissione e l'esclusione degli associati, prende atto dei recessi, delle decadenze e delle morti intervenute, provvede pertanto alla tenuta e all'aggiornamento del libro degli associati;
- e) stabilisce l'importo delle quote annue di associazione;
- f) compie tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione nel rispetto delle competenze dell'Assemblea;
- g) organizza l'eventuale articolazione dell'attività associativa, anche in relazione a quella della Federazione regionale e vigila sul buon funzionamento e coordinamento dell'Associazione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ARTICOLO 11

Presidente – Vice Presidente - Segretario - Tesoriere

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio direttivo, promuove tutte le iniziative necessarie e opportune per il conseguimento degli scopi dell'Associazione, in conformità alle decisioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo.



In caso di urgenza il Presidente può assumere i poteri del Consiglio direttivo sottoponendo i provvedimenti adottati alla ratifica dello stesso nella riunione immediatamente successiva.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente eletto dal Consiglio Direttivo.

In seno a ciascun organo collegiale può essere eletto, volta per volta ed a maggioranza dei presenti, un Segretario che coadiuva il Presidente nelle funzioni di verbalizzazione ovvero anche nella tenuta del registro dei volontari e del libro degli associati, nel disbrigo della corrispondenza, nella redazione e conservazione dei verbali degli organi collegiali.

Il Consiglio direttivo può nominare un Tesoriere tra i suoi membri, che coadiuva il Consiglio direttivo per quel che attiene alle risorse economiche e al loro utilizzo, sovrintende alla tenuta delle scritture contabili e predispone la bozza dell'annuale bilancio di esercizio o del rendiconto per cassa e dell'eventuale bilancio sociale, provvede per delega del Presidente agli incassi e ai pagamenti.

ARTICOLO 12

Organo di controllo

L'Organo di controllo, composto da un membro effettivo e da uno supplente, ovvero da tre membri effettivi e due supplenti, scelti anche fra i non associati, è eletto dall'Assemblea ove questa lo ritenga opportuno o quando sia reso obbligatorio dal Codice del Terzo Settore e/o per diversa norma di legge e resta in carica per la stessa durata dei membri del Consiglio direttivo.

In composizione collegiale nomina al suo interno il proprio Presidente.

Se ed in quanto eletto, l'Organo di controllo svolge le funzioni ed esercita i poteri di cui agli artt. 30 e 31 del D. Lgs. n. 117/2017, anche in merito alla Revisione legale dei conti, ove obbligatoria, dovendo a tal fine almeno uno dei componenti possedere i requisiti professionali ivi richiesti.

ARTICOLO 13

Esercizio sociale

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

L'Assemblea ordinaria deve approvare il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa e l'eventuale bilancio sociale entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o anche oltre, qualora sussistano particolari ragioni, comunque in tempo utile per effettuarne il deposito presso il Registro Unico del Terzo Settore entro il termine massimo consentito dall'art. 48 del D. Lgs. n. 117/2017.

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 3, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ARTICOLO 14

Libri associativi

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se istituito, tenuto a cura dello stesso organo.

I suddetti libri sono conservati presso la sede dell'Associazione e possono essere richiesti in consultazione con congruo preavviso da parte del singolo associato, che rimborserà le relative spese in caso voglia estrarne copia, fermo restando l'obbligo di riservatezza e il divieto di divulgazione a terzi.

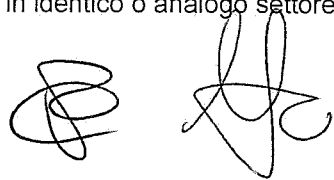
ARTICOLO 15

Scioglimento – Liquidazione – Devoluzione patrimonio residuo

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo devono essere deliberati dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto al voto.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nominerà uno o più liquidatori, scelti anche fra i non associati, che curino la liquidazione secondo le modalità di Legge.

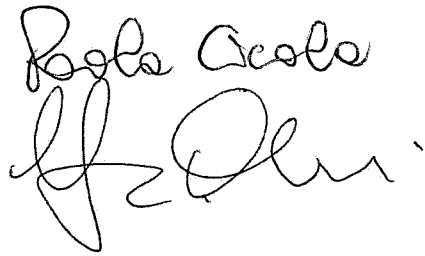
In caso di scioglimento, il patrimonio residuo sarà devoluto, in conformità a quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. n. 117/2017, al Movimento per la Vita Italiano o ad altro Ente del Terzo settore designato dall'Assemblea, che persegua finalità analoghe a quelle dell'Associazione, fatta salva diversa destinazione imposta dalla Legge, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.



ARTICOLO 16

Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, si rinvia alle norme giuridiche vigenti e, in particolare, al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo Settore) e successive modificazioni e al Codice Civile.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Paolo Aceto". The signature is written in a cursive, flowing style with some loops and flourishes.

AGENZIA
PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

PROV.

CONTRIBUENTE

barrare in caso di anno d'imposta
non coincidente con anno solare

cognome, denominazione o ragione sociale

nome

DATI ANAGRAFICI CAV CENTRO DI AIUTO ALLA VITA ALTO CHIASCIO ODV

data di nascita

giorno	me	se	anno
1	1	1	1

sesto (M o F) comune (o Stato estero) di nascita

prov.

comune

prov. via e numero civico

DOMICILIO FISCALE GUBBIO

P G VIA UBALDINI SNC

CODICE FISCALE del coobbligato, erede,
genitore, tutore o curatore fallimentare

codice identificativo

SEZIONE BRANCO

		codice tributo	rateazione/ regione/ prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
		1550		2023	200,00	
IMPOSTE DIRETTE - IVA		1552		2023	128,00	
RITENUTE ALLA FONTE						
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI						
codice ufficio	codice alio					+/-
						SALDO (A-B)
				TOTALE A	328,00	B
						+
						328,00

SEZIONE INPS

[illegible]

SEZIONE REGIONALE

codice regione	codice tributo	rateazione/ mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
1				1	1
1				1	1
1				1	1
1				1	1
TOTALE				E	F
				SALDO (E-F)	

SEZIONE: ILLUSTRAZIONI E ALTRI INCONTI LOCALI

[illegible]

5. What is the purpose of the study?

codice sede		codice ditta		c.c.	numero di riferimento	causale	importi a debito versati	importi a credito compensati
TOTALE							I	L

SALDO S.P.A.
 numero 65082

SALDO (I-L)

codice ente	codice sede	causale contributo		codice posizione	periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa		importi a debito versati		importi a credito compensati		
	_ _ _	_ _ _ _		_____	_ _ _ / ____ - ____ / ____						
						TOTALE	M			N	+/- SALDO (M-N)

	
SALDO FINALE	
EURO +	328,00

[illegible]

DATA

CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE	

Pagamento effettuato con assegno

bancario/postale

n.ro

☐ circolare/vaglia postale

tratto / emesso su

cod ABI

CAR

AGENZIA
PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

PROV.

barrare in caso di anno d'imposta
non coincidente con anno solare

sezzo (M o F) comune (o Stato estero) di nascita

πρόν.

comune

prov. via e numero civico

DOMICILIO FISCALE GUBBIO

P G VIA UBALDINI SNC

CODICE FISCALE del coobbligato, erede,
genitore, tutore o curatore fallimentare

codice identificativo

		codice tributo	rateazione/ regione/ prov./ mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
		1550		2023	200,00		
IMPOSTE DIRETTE - IVA		1552		2023	128,00		
RITENUTE ALLA FONTE							
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI							
codice ufficio	codice atto						+/-
							SALDO (A-B)
				TOTALE A	328,00	B	+
							328,00

<u>codice sede</u>	<u>causale contributo</u>	<u>materiale INPS/codice INPS/ filiale azienda</u>	<u>periodo di riferimento:</u>		<u>importi a debito versati</u>	<u>importi a credito compensati</u>
			<u>da mm/aaaa</u>	<u>a mm/aaaa</u>		
						+/- SALDO (C-D)
TOTALE					C	D

codice regione	codice tributo	ratazione/ mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
			TOTALE	E	SALDO (E-F)

[illegible][illegible]

codice ente	codice sede	causale contributo	codice posizione	periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa	importi a debito versati	importi a credito compensati
					,	,
					,	+/- SALDO (M-N)
				TOTALE M	N	
					SALDO FINALE	
					EURO +	328,00

2025年11月11日 星期二 11:11:11

DATA

CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Pagamento effettuato con assegno

bancario/postale

0.19^a

1

circolare/vaglia postale

tratto / emesso su

cod. ABI

CAB

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO										
SERIE	NUMERO	DATA	TRIBUTI	IMPORTI	RETTIFICHE AI CODICI DI TRIBUTO e/o RELATIVI IMPORTI					
			REGISTRO ALTRO ERARIO							
			ALTRE AZIENDE							
			TOTALE							
IMPORTO VERSATO										
CODICE UFFICIO		Si convalidano, sulla base del contenuto dell'atto, i dati risultanti dai Quadri A, B, C e D (E e F)			L'IMPIEGATO ADDETTO ALLA TASSAZIONE		L'IMPIEGATO ADDETTO ALLA REGISTRAZIONE			
QUADRO A DATI GENERALI										
ALL'UFFICIO DI: GUALDO TADINO SEZ. GUBBIO				Foglio N. / di tot.			N. DI REPERTORIO			
RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE		CODICE FISCALE DEL RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE 9 2 0 2 1 5 7 0 5 4 1			DATA DI STIPULA/ADEMPIMENTO 0 4 0 8 2 0 2 3		DATA FINE PROROGA			
TIPOLOGIA DELL'ATTO VERBALE DI ASSEMBLEA				ADEMPIMENTO ☒ Pro ☐ Ces ☐ Ris			USO ABITATIVO ☐ Si			
QUADRO B SOGGETTI DESTINATARI DEGLI EFFETTI GIURIDICI DELL'ATTO										
N. ORD.		CODICE FISCALE			COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE					
1		9 2 0 2 1 5 7 0 5 4 1			CAV CENTRO DI AIUTO ALLA VITA ALTO CHIASCIO ODV					
NOME			COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA			PROVINCIA		DATA DI NASCITA		SESSO
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE			PROVINCIA			VIA O PIAZZA				N. CIVICO
N. ORD.		CODICE FISCALE			COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE					
NOME			COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA			PROVINCIA		DATA DI NASCITA		SESSO
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE			PROVINCIA			VIA O PIAZZA				N. CIVICO
N. ORD.		CODICE FISCALE			COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE					
NOME			COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA			PROVINCIA		DATA DI NASCITA		SESSO
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE			PROVINCIA			VIA O PIAZZA				N. CIVICO
N. ORD.		CODICE FISCALE			COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE					
NOME			COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA			PROVINCIA		DATA DI NASCITA		SESSO
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE			PROVINCIA			VIA O PIAZZA				N. CIVICO
N. ORD.		CODICE FISCALE			COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE					
NOME			COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA			PROVINCIA		DATA DI NASCITA		SESSO
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE			PROVINCIA			VIA O PIAZZA				N. CIVICO
N. ORD.		CODICE FISCALE			COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE					
NOME			COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA			PROVINCIA		DATA DI NASCITA		SESSO
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE			PROVINCIA			VIA O PIAZZA				N. CIVICO

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE		CODICE FISCALE DEL RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE 9 2 0 2 1 5 7 0 5 4 1										DATA DI STIPULA/ADEMPIMENTO 0 4 0 8 2 0 2 3						N. DI REPERTORIO					
TIPOLOGIA DELL'ATTO VERBALE DI ASSEMBLEA																				Foglio N. / di tot.			
QUADRO C DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO																							
N.ORD	CODICE NEGOZIO	(1)	(2)	(3)	VALORE	DANTI CAUSA (es. proprietari)			/	AVENTI CAUSA (es. inquilini)													
TOTALE VALORE										(1) Barrare se soggetto a IVA (2) Barrare a fronte di agevolazioni (3) Barrare se con effetti sospesi o non definitivo													
QUADRO D DATI DEGLI IMMOBILI																							
N.ORD	CODICE COMUNE	T/U	I/P	SEZIONE URBANA/ COMUNE CATASTALE	FOGLIO	PARTICELLA				SUBALTERNO		☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO											
												☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO											
												☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO											
												☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO											
												☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO											
												☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO											
												☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO											
												☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO											
												☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO											
												☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO											
												☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO											
												☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO											
												☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO											
												☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO											
												☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO											
												☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO											
Sigillo notarile o timbro dell'ufficio cui è addetto l'Ufficiale rogante Firma del richiedente la registrazione Firma del richiedente la registrazione																							

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE	CODICE FISCALE DEL RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE 9 2 0 2 1 5 7 0 5 4 1	DATA DI STIPULA/ADEMPIMENTO 0 4 0 8 2 0 2 3	N. DI REPERTORIO					
TIPOLOGIA DELL'ATTO VERBALE DI ASSEMBLEA			Foglio N. / di tot.					
DELEGA								
I SOTTOSCRITTI								
CODICE FISCALE 		FIRMA						
CODICE FISCALE 		FIRMA						
CODICE FISCALE 		FIRMA						
CODICE FISCALE 		FIRMA						
CODICE FISCALE 		FIRMA						
DELEGANO ALLA PRESENTAZIONE DEL PRESENTE MODELLO, CON L'EVENTUALE ESERCIZIO DELL'OPZIONE PER LA CEDOLARE SECCA SUGLI IMMOBILI AD USO ABITATIVO E RELATIVE PERTINENZE COME INDICATO NEL QUADRO F, IL SIG./SIG.RA								
DATI DEL DELEGATO								
COGNOME	NOME	CODICE FISCALE 						
QUADRO E TABELLA DI ASSOCIAZIONE IMMOBILI / PERTINENZE								
N.ORD. NEGOZIO 7202	IMMOBILI PRINCIPALI	PERTINENZA						
	Numero Ordine immobile	Numero Ordine immobile	Numero Ordine immobile	Numero Ordine immobile	Numero Ordine immobile	Numero Ordine immobile	Numero Ordine immobile	Numero Ordine immobile
QUADRO F ULTERIORI DATI DEGLI IMMOBILI								
N.ORD. NEGOZIO 7202	IMMOBILE					LOCATORE		
	N. ord. imm.	Categoria	Uso abit.	Rendita catastale	Can. conc.	Num. ord. sog.	% Possesso	Opzione ced.
Firma del richiedente la registrazione								

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO					
SERIE	NUMERO	DATA	TRIBUTI	IMPORTI	RETTIFICHE AI CODICI DI TRIBUTO e/o RELATIVI IMPORTI
			REGISTRO ALTRO ERARIO		SERIE NUMERO DATA
			ALTRE AZIENDE		DA A IMPORTO
			TOTALE		

IMPORTO VERSATO			
CODICE UFFICIO	Si convalidano, sulla base del contenuto dell'atto, i dati risultanti dai Quadri A, B, C e D (E e F)	L'IMPIEGATO ADDETTO ALLA TASSAZIONE	L'IMPIEGATO ADDETTO ALLA REGISTRAZIONE

QUADRO A DATI GENERALI			
ALL'UFFICIO DI: GUALDO TADINO SEZ. GUBBIO		Foglio N. / di tot.	N. DI REPERTORIO
RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE	CODICE FISCALE DEL RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE 9 2 0 2 1 5 7 0 5 4 1	DATA DI STIPULA/ADEMPIMENTO 0 4 0 8 2 0 2 3	DATA FINE PROROGA
TIPOLOGIA DELL'ATTO VERBALE DI ASSEMBLEA		ADEMPIMENTO ☒ Pro ☐ Ces ☐ Ris	USO ABITATIVO ☐ Si

QUADRO B SOGGETTI DESTINATARI DEGLI EFFETTI GIURIDICI DELL'ATTO			
N. ORD.	CODICE FISCALE	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE	
1	9 2 0 2 1 5 7 0 5 4 1	CAV CENTRO DI AIUTO ALLA VITA ALTO CHIASCIO ODV	
NOME		COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA	PROVINCIA DATA DI NASCITA SESSO
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE		PROVINCIA VIA O PIAZZA	N. CIVICO
N. ORD.	CODICE FISCALE	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE	
NOME		COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA	PROVINCIA DATA DI NASCITA SESSO
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE		PROVINCIA VIA O PIAZZA	N. CIVICO
N. ORD.	CODICE FISCALE	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE	
NOME		COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA	PROVINCIA DATA DI NASCITA SESSO
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE		PROVINCIA VIA O PIAZZA	N. CIVICO
N. ORD.	CODICE FISCALE	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE	
NOME		COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA	PROVINCIA DATA DI NASCITA SESSO
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE		PROVINCIA VIA O PIAZZA	N. CIVICO
N. ORD.	CODICE FISCALE	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE	
NOME		COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA	PROVINCIA DATA DI NASCITA SESSO
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE		PROVINCIA VIA O PIAZZA	N. CIVICO

